

CONCESSIONE NUMERO		
A	M	Progr.
86	7	05
del 28 LUG 1986		



N. 1864 prot. Generale in data 23 gennaio 1986

N. 754 prot. Ripartiz. in data 27 gennaio 1986



COMUNE DI MASSA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CONCESSIONE

PER ESECUZIONE DI OPERE AI SENSI DELLA LEGGE 28.1.1977, N. 10

IL SINDACO

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda retroindicata;

Visto il parere dell'U.S.L.;

Visto il nulla-osta della CIBA n. == del ===;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17.8.1942. n. 1150, e la legge 6.8.1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale;

Visto il nulla-osta dei Vigili del Fuoco;

Visto il rispetto delle norme di cui agli artt. 16 e 43 della Legge 457/78 nonché alle prescrizioni di cui agli allegati alla deliberazione del Consiglio Regionale n.744/1980;

Vista la assunzione della Direzione dei Lavori da parte dell'arch. Dino Geloni dell'I.A.C.P.

rilascia alla Ditta ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
MASSA - CARRARA-

Cod. Fisc. 00093790459

la concessione edilizia per la costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica per complessivi 50 alloggi nel comprensorio P.E.E.P.-Romagnano. Variante in corso d'opera alle Concessioni edilizie n.83-9-22 del 13.9.1983 e n.86-1-16 del 8.2.1986.

IL SINDACO:

Vista la domanda in data 23.1.1986 presentata da 11'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provinci di Massa-Carrara registrata il 23.1.1986 al prot. Generale n. 1864 con la quale viene chiesta la concessione per la edificazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica di complessivi 50 alloggi a fronte della legge Regionale n.16/1983. Variante in corso d'opera alle Concess. edilizie n.83-9-22 del 13.9.1983 e n.86-1-16 del 8.2.1986

area ~~XXXXXX~~ distinta in catasto ~~XXXXXX~~ del Comune al foglio 76 mapp. n.860 (già 860/a), n.1011 (già 1011/a) e n.81 sull' ~~XXXXXX~~ terreni posta in loc. Romagnano Via nuova viabilità P.E.E.P. della superficie complessiva di mq. 3420

Preso atto che:

- a) il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere ~~proprietario~~ concessionario dell'area come risulta da 11'atto di convenzione stipulato da notaio F. Sagone del 9.2.1984, rep.964/79, reg. ad Aulla (MS) il 10.2.1984 al n.373 e trascr. a Massa 8.3.1984 al n.1611 di formamità;
- b) il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà a sensi della legge 4.1.1968, n. 15, presso il Comune in data

DISPONE:

Al'Istituto Autonomo per le Case popolari di Massa-Carrara

residente in Carrara Via Roma n.

è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di variante in consp d'opera al fabbricato per complessivi 50 alloggi di cui alle Concessioni edilizie n.83-9-22 del 13.9.1983 e n.86-1-16 del 8.2.198

secondo il progetto costituito di n. quattro tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

CONDIZIONI:

~~XXXX~~ A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9. 1° comma lettera), della legge 28.1.1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

☐ B) Concessione per edilizia convenzionata)artt. 7 e 8 - L. 28.1.1977, n. 10).

La presente concessione è rilasciata ai sensi di legge, sulla base della allegata convenzione, che ne fa parte integrante, in cui il concessionario si impegna a praticare i prezzi di vendita e i canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune in data

☐ C) Contributo per il rilascio della concessione.

☐ 1) Il contributo che il concessionario deve corrispondere per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai termini dell'articolo 3 e degli artt. 5, 9, 2 comma; 10 della legge 28.1.1977, n. 10 è determinato nella misura di L. (diconsi lire

) a norma della deliberazione Consiglio Comunale n. del

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come a quietanza n. del

☐ 2) La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10 è determinata in L. (diconsi lire

e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n. del

☐ 3) Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di urbanizzazione, a realizzare contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto, e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché mq. afferenti

l'urbanizzazione secondaria indicata nella planimetria che forma parte integrante del progetto e che vengono complessivamente valutati in L.

(diconsi lire

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L.

(diconsi lire

a mezzo di polizza fidejussoria del

rilasciata da

La somma di L.

(diconsi lire

è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza N. del

☐ 4) Il mancato versamento dei contributi di cui all'art. 3 legge 28.1.1977, n. 10 sopra descritti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge.

Prescrizioni speciali:

« Ad ultimazione lavori il progettista del lavoro o altro tecnico che ne abbia la qualifica deve redigere e depositare che gli impianti: elettrico, idraulico, telefonico, sono stati eseguiti a « regola d'arte » secondo le norme tecniche vigenti ai fini della sicurezza sociale »

Il contatore, se necessario, dovrà essere previsto di proprietà della proprietà privata sentito il parere dell'UFFICIO

Al sensi dell'art. 18 comma 1° della legge 28.1.1977, n. 10 l'art. 107 del presente concesso con la presente legge, la presente concessione è rilasciata a fronte della legge Regionale n.16/1983, Variante in corso d'opera alle Concess. edilizie n.83-9-22 del 13.9.1983 e n.86-1-16 del 8.2.1986, rispettivamente, e secondo le rispettive prescrizioni.

L'inizio dell'urbanizzazione deve essere preceduto preventivamente al Sindaco nelle forme previste dall'art. 17, comma 1, della stessa legge 28.1.1977, n. 10.

Redatto da:

ADP/adb

il 14.7.86

Visto:

IL CAPO RUPP URBANISTICA

Visto:

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le modalità esecutive:

- Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

- 1) Il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vigilato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione. Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A. Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale. Dovrà dal pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

CONCESSIONARIO